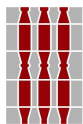


Processo Legislazione e Studi

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 6 novembre 2008

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, del mese di novembre, il giorno 6, alle ore 15,00, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 4244 del 3 novembre 2008, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione verbale seduta precedente;

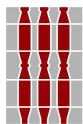
- 1. **ATTO N. 682** – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Melasecche Germini, concernente: “Ulteriore integrazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca delle acque minerali e termali”.
Termine parere 10.3.2007

- 2. **ATTO N. 1309** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”.
II Commissione competenza redigente
Termine parere 17 settembre 2008
Incontro consultivo pubblico svoltosi 12 settembre 2008

Alle ore 15,00 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vicepresidente Fronduti Armando, i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Giloni Mara, Nevi Raffaele e Sebastiani Enrico.

Risultano assenti i Consiglieri Carpinelli Roberto e Pavilio Lupini.



Processo Legislazione e Studi

Partecipano alla riunione i Consiglieri Alfredo Santi, Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 27 ottobre 2008.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

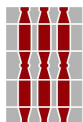
Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione gli atti n. 1309 e 682 – oggetti 1 e 2. Fa presente che il Consigliere dottorini ha presentato formalmente emendamenti al disegno di legge in esame. Introduce la discussione e dà lettura dei singoli articoli dal n. 1 al n. 7.

Inoltre, dà comunicazione che il Gruppo di alleanza Nazionale ha chiesto con nota del 10 novembre 2008 che il disegno di legge dia rimesso alla discussione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno

Intervengono i Consiglieri Cintioli, De Sio, Nevi ed il Presidente Tomassoni.

La Commissione procede all'esame ed apporta alcune modifiche come risultano dal testo allegato.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,30, e decide di riconvocarsi in data 10 novembre p.v. per continuare l'esame degli atti n. 682 e n. 1309 riguardante le acque minerali e termali.



Processo Legislazione e Studi

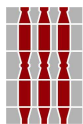
Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



PROPOSTA DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione.

2. Con la presente legge la Regione:

a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

b) promuove la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

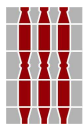
3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 in attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute



Processo Legislazione e Studi

ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazione al decreto legislativo 105/1992, concernenti le acque minerali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);

- c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).

TITOLO II
RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE
ACQUE MINERALI NATURALI, DI
SORGENTE E TERMALI

CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

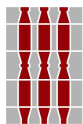
Art. 3
(Permesso di ricerca)

1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

- a) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare;
- b) la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;
- c) la rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca, se necessaria.

2. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a duecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.

3. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 la superficie



Processo Legislazione e Studi

accordata può essere ridotta o ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare del permesso. L'istanza di ampliamento è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 3 bis comma 3.

4. La durata del permesso di ricerca ha validità fino a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere prorogata, previa istanza motivata del titolare, fino ad un massimo di un anno. L'istanza di proroga è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 3 bis commi 3 e 4.

5. Il titolare del permesso di ricerca deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.

5 bis. Il titolare del permesso di ricerca presenta alla Regione una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere eseguite per le finalità di cui all'articolo 6 ter comma 3.

3 bis

(Istanza per il rilascio del permesso)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.

2. L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma di ricerca e dei relativi investimenti, nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 33.

3. L'istanza di rilascio del permesso è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione è preceduta dall'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.



3 ter

(Istanze concorrenti)

1. Più istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio effettuata ai sensi dell'articolo 3 bis comma 3.
2. In caso di concorso di più istanze di rilascio è preferito il soggetto che presenti la capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, valutati nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 33. A parità di condizioni prevale la priorità nella presentazione dell'istanza.

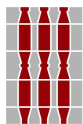
Art. 4

(Rilascio del permesso)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente del Servizio regionale nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) e del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del piano di cui all'articolo 29 bis.
2. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni interessati per territorio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

3. Il provvedimento contiene:

- a) l'individuazione e l'estensione della superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;
- b) la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell'articolo 24, comma 1 e la determinazione del



deposito cauzionale di cui all'articolo 4 bis.

4. Il permesso di ricerca può contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. Il dirigente del Servizio regionale può disporre, con atto motivato, il diniego del permesso di ricerca e può sospendere per il tempo necessario i permessi di ricerca già rilasciati per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, oppure a seguito di istanza motivata del titolare.

Art. 4 bis
(Deposito cauzionale)

1. Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata del permesso mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all'articolo 3 bis comma 2.

Art. 5
(Cessazione del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. La dichiarazione di rinuncia è presentata al dirigente del Servizio regionale, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 24, comma 1 relativo all'annualità in corso.

3. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei seguenti casi:



Processo Legislazione e Studi

- a) il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;
- b) il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni e le limitazioni imposte;
- c) il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.

4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all'indennizzo delle spese sostenute.

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI

Art. 6

(Concessione per la coltivazione dei giacimenti)

- 1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è subordinata al rilascio della relativa concessione.
- 2. La durata della concessione è proporzionata all'entità degli investimenti e degli ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.
- 5. E' consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione del comma 2.



Processo Legislazione e Studi

6. Il titolare della concessione assicura l'ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.

6 bis. Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge, può utilizzare l'acqua termale anche per usi geotermici.

Art. 7

(Rilascio della concessione)

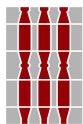
1. La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all'articolo 29 bis.

2. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un'area non superiore di norma a duecento ettari.

3. bis L'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario. L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 3.

.



4. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l'individuazione, l'estensione dell'area di concessione, la durata della concessione;
- b) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
- c) l'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18;
- d) l'ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 24 e 9;
- d bis) l'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 6 ter comma 3;
- e) eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. La concessione prevede la eventuale partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 18, comma 3 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle zone di rispetto.

6. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all'articolo 8.